Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 agosto 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1980, n. **473**.

Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento . . . . Pag. 7067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **474**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Geminiano e di S. Giovanni Battista, in Montecreto . . . . Pag. 7069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **475**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato della B.V.M. e di S. Anna, in Carlentini . . . . Pag. 7069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **476**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Martino, S. Pietro e S. Giacomo, in Riolunato . . . . Pag. 7069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **477**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie dei SS. Faustino e Giovita e di S. Lorenzo, in Serramazzoni . . . . Pag. 7069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **478**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e dei SS. Pietro e Paolo, in Montefalcone Valfortore . . . . Pag. 7069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **479**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marina V. e di Maria SS. Annunziata, in Messina . . . . Pag. 7070

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1980.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Pag. 7070

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerota. Pag. 7070

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia . Pag. 7071

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza . . . . Pag. 7072

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Integrazione dei programmi di esame previsti per i concorsi a posti di consigliere nel ruolo centrale e periferico, carriera direttiva, e per posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva . . Pag. 7073

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Psorikomplex» 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale solvente, della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6099/R) . . . . Pag. 7073

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ekzebrol » 3 fiale da ml 10, della ditta E. Tosse, in Amburgo (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Peppino Steyn, in Milano. (Decreto di revoca n. 6100/R) . . . Pag. 7073

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neopenyl-S », 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 500.000 + g 0,50 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente per cc 3; 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 500.000 + g 0,25 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente da 3 cc per uso pediatrico; 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 1.000.000 + g 0,50 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente per 5 cc, della ditta I.S.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 6094/R) Pag. 7074

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Candiolip » 40 confetti, della ditta Istituto Candioli S.p.a., in Beinasco. (Decreto di revoca n. 6098/R) . . . . Pag. 7074

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Opotricalciolo » 40 compresse, nonché della categoria flacone polvere × g 150, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, in Pisa. (Decreto di revoca n. 6097/R). Pag. 7075

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Rettifica al decreto ministeriale 13 marzo 1980 concernente la sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte . . . . Pag. 7075

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Ravenna a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa . . . Pag. 7076

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori e stabilimenti in Porcari . . . Pag. 7076

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Columbus, in Lastra a Signa . . Pag. 7076

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty, in Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia . . . . Pag. 7077

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra . . . Pag. 7077

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer, in Ceprano . . . . Pag. 7077

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno . . . . Pag. 7078

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria . . . . Pag. 7078

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani . . . . Pag. 7079

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 17980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento. Pag. 7079

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Casoria . Pag. 7080

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta . . . . Pag. 7080

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù . . . . Pag. 7080

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Banca nazionale del lavoro . . . Pag. 7081

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . Pag. 7081

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena . . . . Pag. 7081

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino Pag. 7082

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il trimestre 1° agosto-31 ottobre 1980 . . . . Pag. 7082

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Individuazione delle spese di esercizio e determinazione delle modalità e delle procedure per l'applicazione della legge 23 luglio 1980, n. 389, sull'intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze di alcune società autostradali . . . . Pag. 7083

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Trixan dell'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino . . . . Pag. 7085

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Traficante » di Rionero in Vulture . . . Pag. 7085

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Cacciatore Nocera Umbra » di Nocera Umbra. Pag. 7085

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Porrillo » di Acireale . . . . Pag. 7085

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di ventotto società cooperative . . . . . Pag. 7085

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7086

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

Elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . Pag. 7087

Elenco degli aiuto di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . Pag. 7087

Ospedale civile « G. Vietri » di Larino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 7087

Fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor » di Milano: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche. Pag. 7087

Arcispedale « S. Maria Nuova » e stabilimenti riuniti di Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7088

Ospedale di circolo di Busto Arsizio: Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria. Pag. 7088

Ospedale del comprensorio di Lugo: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista . . Pag. 7088

Ospedali « Val di Chiana Sud » di Chianciano Terme: Avviso di rettifica . . . . Pag. 7088

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1980, n. **473.**

Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'istituto musicale pareggiato « Vincenzo Gianferrari » di Trento è trasformato in conservatorio di musica statale a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al conservatorio di musica sarà annessa una scuola media da istituire con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2.

E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di cui all'articolo 1, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione comunale di Trento.

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto istituto musicale nonché l'inquadramento nei ruoli del personale direttivo e insegnante, enunciato nella convenzione annessa, formano parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella tabella organica di cui all'allegato *A.*

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento del conservatorio di musica di Trento è indicato nell'annessa tabella *B.*

Art. 6.

All'onere annuo di L. 352.480.000 si provvede, quanto a L. 30.000.000, con i contributi degli enti sovventori e, quanto a L. 322.480.000, con i normali stanziamenti dei capitoli 2601 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di L. 290.480.000 e L. 32.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

ALLEGATO *A*

TABELLA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO

Insegnamenti	Posti o cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico
Direttore	1	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1	
Organo e composizione organistica	1	
Pianoforte	8	
Violino e viola	3	
Violino	1	
Violoncello	2	
Canto	1	
Storia della musica e bibliotecario	1	
Oboe	1	
Corno	1	
Contrabbasso	1	
Fagotto	1	
Clarinetto	1	

Insegnamenti	Posti o cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico
Tromba e trombone	2	
Teoria, solfeggio e dettato musicale	6	
Pianoforte complementare .	1	
Flauto	1	
Armonia complementare . .		1
Organo complementare e canto gregoriano		1
Lettura della partitura		1
Letteratura italiana		1
Letteratura poetica e drammatica		1
Musica d'insieme per strumenti ad arco		1
Musica d'insieme per strumenti a fiato		1
Musica da camera		1
Esercitazioni corali		1
Esercitazioni orchestrali . .		1
Personale amministrativo:		
Carriera direttiva . . .	1	
Carriera di concetto . . .	1	
Carriera esecutiva .	5	
Carriera ausiliaria	8	

ALLEGATO *B*

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO.

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	1	8.140.000	8.140.000
Professori di I ruolo .	1	7.060.000	7.060.000
Professori di II ruolo .	17	6.960.000	118.320.000
Professori di III ruolo .	15	6.140.000	92.100.000
Professori di III ruolo con inc. 6 ore	10	3.011.000	30.110.000
Carriera direttiva .	1	7.000.000	7.000.000
Carriera di concetto .	1	5.000.000	5.000.000
Carriera esecutiva . . .	5	4.150.000	20.750.000
Carriera ausiliaria .	8	4.000.000	32.000.000
		Totale . . .	320.480.000
Spese per il funzionamento 10 per cento arrotondamento			32.000.000
		Totale . . .	352.480.000
Contributi concessi annualmente dal comune . .			30.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato . . .			322.480.000

ALLEGATO *C*

Spesa generale	Onere a carico Ente sovventore	Onere a carico dello Stato	Per spese di funzionamento	*Note*
352.480.000	30.000.000	322.480.000	32.000.000	—

CONVENZIONE CON LO STATO PER LA TRASFORMAZIONE IN CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO « V. GIANFERRARI » DI TRENTO.

Articolo 1.

A decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione, l'istituto musicale « V. Gianferrari », pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Trento, passa alla dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di conservatorio di musica « V. Gianferrari » di Trento.

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i conservatori di musica statali e funzionerà nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica nonchè dalla presente convenzione.

Articolo 2.

Il comune di Trento cede allo Stato in uso gratuito per il funzionamento del conservatorio di musica « V. Gianferrari » l'immobile di sua proprietà sito in via Marchetti, ped. 638 in PT 333 CC Trento, provvedendo a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo.

Articolo 3.

Il comune di Trento si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera) esistente nell'istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari » ed elencato nell'inventario che, omessane la lettura per dispensa fattami dalle parti, si allega in copia da me autenticata sub n. 21335 del mio repertorio al presente atto, sotto la lettera *C*, a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4.

Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Trento si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, il contributo annuo di lire 30.000.000 (trentamilioni).

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in tesoreria a rate semestrali, posticipate, e propriamente, al 30 (trenta) giugno ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 5.

Il conservatorio, oltre al posto di direttore avrà n. 33 (trentatrè) insegnamenti di ruolo in conformità alla pianta organica che firmata dalle parti assieme a me notaio si allega a questo atto sub *D*, previa lettura da me fattane alle parti.

Per la scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla vigente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Articolo 6.

All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari » verrà attribuita alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato la qualifica ed il trattamento economico di direttore di conservatorio di musica.

Articolo 7.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale insegnante dell'istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari » che, giudicato favorevolmente nella speciale ispezione, disposta ai fini di cui sopra, si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari », per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;

c) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Articolo 8.

Il personale direttivo e docente assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari » allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Trento la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo il personale di cui sopra goda all'atto del passaggio dell'istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'istituto stesso.

Articolo 9.

Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari », le pensioni e le indennità una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di enti locali, con iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali ed all'Istituto nazionale assistenza dei dipendenti degli enti locali.

Articolo 10.

Dalla data di entrata in vigore della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari », saranno posti a disposizione dell'amministrazione comunale, gli impiegati di ruolo dipendenti dal comune, che prestano servizio presso il suddetto istituto musicale.

Articolo 11.

Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato « V. Gianferrari » passano direttamente a far parte del conservatorio di musica conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già conseguiti.

Articolo 12.

La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo almeno tre anni prima.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **474**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Geminiano e di S. Giovanni Battista, in Montecreto.

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 12 ottobre 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, dell'unione *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Geminiano, in frazione Magrignana del comune di Montecreto (Modena), e di S. Giovanni Battista, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **475**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato della B.V.M. e di S. Anna, in Carlentini.

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato della B.V.M. e di S. Anna, in Carlentini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **476**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Martino, S. Pietro e S. Giacomo, in Riolunato.

N. 476. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 12 ottobre 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, dell'unione *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in frazione Castello del comune di Riolunato (Modena), di S. Pietro, in frazione Groppo del medesimo comune e di S. Giacomo nel capoluogo comunale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **477**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie dei SS. Faustino e Giovita e di S. Lorenzo, in Serramazzoni.

N. 477. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 15 novembre 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, dell'unione *aeque principaliter* delle parrocchie dei Santi Faustino e Giovita, in frazione Monfestino del comune di Serramazzoni (Modena) e di S. Lorenzo, in frazione Riccò del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **478**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e dei SS. Pietro e Paolo, in Montefalcone Valfortore.

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ariano Irpino e Lacedonia 1° luglio 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta e dei SS. Pietro e Paolo, in Montefalcone Valfortone (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **479.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marina V. e di Maria SS. Annunziata, in Messina.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 1° gennaio 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Marina V., in frazione Cumia Inferiore del comune di Messina, e di Maria SS. Annunziata, in frazione Cumia Superiore del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1980.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1929, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1977, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 339, concernente la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1980 con il quale l'on. dott. Mauro Ianniello è stato nominato Sottosegretario di Stato alle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il Sottosegretario di Stato alle finanze on dott. Mauro Ianniello è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a far tempo dal 5 aprile 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1980
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 73

(7688)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerota.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Camerota (Salerno) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1980.

Infatti quel civico consesso non approvava il predetto documento contabile nelle sedute all'uopo tenute il 20 marzo ed il 2 maggio 1980.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale, ai sensi delle vigenti norme, avrebbe dovuto essere approvato il bilancio di previsione, il comitato regionale di controllo, con provvedimento del 12 giugno 1980 disponeva che quel consiglio comunale si riunisse nei giorni 5 e 7 luglio del corrente anno, con l'espressa avvertenza, notificata a tutti i consiglieri, che in caso di persistenza nell'inottemperanza al predetto obbligo, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Il consiglio comunale riunitosi il 5 luglio non approvava il bilancio e, conseguentemente, la sezione provinciale di controllo, con provvedimento 12 giugno 1980, nominava un commissario *ad acta* che, in data 15 luglio 1980, deliberava, in via sostitutiva, l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento di quel consiglio comunale del quale, nel frattempo, ha disposto, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario incaricato della provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto civico consesso non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camerota (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Italo Paolillo.

Roma, addì 3 agosto 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Camerota (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camerota (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Italo Paolillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 9 agosto 1980

PERTINI

ROGNONI

(7830)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, il contingente di personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.) da mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia per il successivo collocamento in apposito ruolo speciale provvisorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.), in servizio presso le strutture e gli uffici dell'ente operanti nel Friuli-Venezia Giulia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia, è costituito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 12 aprile 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

TABELLA

PERSONALE DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE PENSIONATI D'ITALIA (O.N.P.I.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Ruolo amministrativo:

Pivetta Alessandro, assistente
Batageli Francesco, assistente
Plitidi Giorgio, archivista-dattilografo
Virga Piero Carmelo, archivista-dattilografo
Zullo Giancarlo, archivista-dattilografo

Ruolo tecnico:

Cara Cecilia, assistente tecnico
Castelli Claudia, assistente tecnico
Di Pietro Giuseppina, assistente tecnico
Paoletti Bruna, assistente tecnico
Colella Grazia, assistente tecnico
Benigno Vincenzo, operatore tecnico
Bidinotto Maria Anna, operatore tecnico
Brandi Maria Antonia, operatore tecnico
Casagrande Licia, operatore tecnico
Da Ponte Rodolfo, operatore tecnico
De Giorgi Antonia, operatore tecnico
Del Pup Romilda, operatore tecnico
Divo Giuseppe, operatore tecnico
Ferroli Sante, operatore tecnico
Gemetti Vittorio, operatore tcenico
Gozzo Giuseppe, operatore tecnico
Ippolito Giuseppe, operatore tecnico
Montagner Luciano, operatore tecnico
Nogarotto Anna Maria, operatore tecnico
Pivetta Maria Paola, operatore tecnico
Pivetta Modesto, operatore tecnico
Pivetta Redivo, operatore tecnico
Ritossa Leonardo, operatore tecnico
Tonus Mirella, operatore tecnico
Vitiello Aniello, operatore tecnico
Balbi Alberto, operatore tecnico
Campanile Luigi, operatore tecnico
Ciciriello Carmine, operatore tecnico

Colomban Giuseppe, operatore tecnico
Cossich Emilia, operatore tecnico
Dagiat Lucia, operatore tecnico
Fimiani Domenico, operatore tecnico
Grubissa Rita, operatore tecnico
Jurman Gaspare, operatore tecnico
Kovac Boris, operatore tecnico
Kovac Carlo, operatore tecnico
Novaro Claudio, operatore tecnico
Pecoraro Franco, operatore tecnico
Pennone Maria Luisa operatore tecnico
Sanna Pietro, operatore tecnico
Schettino Salvatore, operatore tecnico
Vazzi Dusan, operatore tecnico
Zucca Marcello, operatore tecnico
Bernardon Carlo, operatore tecnico
Agnolon Laura, agente tecnico
Bellotto Adriano, agente tecnico
Bertuzzo Liliana, agente tecnico
Bof Gianna, agente tecnico
Bratovic Emma, agente tecnico
Calderan Adalberta, agente tecnico
Caticchio Maria Grazia, agente tecnico
Ceola Bruna, agente tecnico
Chiarot Paola, agente tecnico
Del Rizzo Uliana, agente tecnico
De Stefani Vittorina, agente tecnico
D'Incecco Anna, agente tecnico
Fagotto Anna Maria, agente tecnico
Florean Maria, agente tecnico
Francesconi Diletta, agente tecnico
Grotto Edda, agente tecnico
Longo Bruna, agente tecnico
Marcolina Rita, agente tecnico
Nemoli Maria Elisa, agente tecnico
Montico Margherita, agente tecnico
Moro Lidia, agente tecnico
Nardo Maria Luisa, agente tecnico
Papais Oliva, agente tecnico
Perin Gina, agente tecnico
Pivetta Bruna, agente tecnico
Polese Maria Rosa, agente tecnico
Prodan Natalia, agente tecnico
Ragagnin Silvana, agente tecnico
Schillani Celestina, agente tecnico
Tomasella Marilena, agente tecnico
Tramontina Rita, agente tecnico
Vadori Firmina, agente tecnico
Zanin Nadia, agente tecnico
Angeli Liliana, agente tecnico
Bernardi Maria, agente tecnico
Biloslavo Loredana, agente tecnico
Camillucci Domenico, agente tecnico
Canciani Francesco, agente tecnico
Cerna Nadia, agente tecnico
Colomban Bruno, agente tecnico
Davanzo Maria, agente tecnico
Doz Teresa, agente tecnico
Ferluga Mariuccia, angente tecnico
Fonda Sofia, agente tecnico
Giurgevich Lucia, agente tecnico
Grazio Maria, agente tecnico
Guastella Ludovico, agente tecnico
Kalegaric Adriana, agente tecnico
Muscovich Branka, agente tecnico
Parovel Rainelda, agente tecnico
Schettino Palma, agente tecnico
Sinico Tolazzi Gina, agente tecnico
Spessot Maria Pia agente tecnico
Todoric Mara, agente tecnico
Tomasi Piero, agente tecnico
Voskion Ines, agente tecnico
Ziber Anna, agente tecnico
Rossi Lorena, agente tecnico

(7024)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), con effetto dal 24 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 15 gennaio 1979, 18 maggio 1979 e 27 novembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(7751)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1980.

Integrazione dei programmi di esame previsti per i concorsi a posti di consigliere nel ruolo centrale e periferico, carriera direttiva, e per posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTRA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi per l'immissione nei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità che venga aggiunta la materia « diritto comunitario » al colloquio relativo al programma di esame dei concorsi per posti di consigliere nel ruolo centrale e periferico, carriera direttiva e di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Sentito il parere n. 3/79 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 5 marzo 1979;

Ritenuto di adeguarsi a tale parere;

Decreta:

La materia « diritto comunitario » è aggiunta al colloquio relativo al programma di esame dei concorsi per posti di consigliere nel ruolo centrale e periferico, carriera direttiva e di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1980
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 279

(7092)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Psorikomplex » 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale solvente, della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6099/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1959 con il quale venne registrata al n. 15543 a nome della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., codice fiscale n. 00870490158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Nicola d'Apulia, 8, la specialità medicinale denominata « Psorikomplex » 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale solvente, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa presso la suddetta sede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche così come contestato alla ditta interessata in data 5 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Psorikomplex » 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale solvente, registrata al n. 15543 in data 27 agosto 1959 a nome della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., codice fiscale 00780490158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Nicola d'Apulia, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6716)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ekzebrol » 3 fiale da ml 10, della ditta E. Tosse, in Amburgo (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Peppino Steyn, in Milano. (Decreto di revoca n. 6100/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 7 luglio 1953 con il quale venne registrata al n. 7935 a nome della ditta E. Tosse di Amburgo (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Peppino Steyn, con sede in Milano, largo Settimio Severo, 3, la specialità medicinale denominata « Ekzebrol » 3 fiale da ml 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, così come contestato alla ditta interessata in data 20 marzo 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ekzebrol » 3 fiale da ml 10, registrata al n. 7935 in data 7 luglio 1953 a nome della ditta E. Tosse di Amburgo (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Peppino Steyn, con sede in Milano, largo Settimio Severo, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6717)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neopenyl-S », 1, 2, 3, 4, e 6 flaconcini polvere × U.I. 500.000 + g 0,50 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente per 3 cc; 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 500.000 + g 0,25 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente da 3 cc per uso pediatrico; 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 1.000.000 + g 0,50 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente per 5 cc, della ditta I.S.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 6094/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 agosto 1956, 5 dicembre 1959, 8 giugno 1962 e 25 febbraio 1974 con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 11507, 11507/1 e 11507/2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Neopenyl-S » iniettabile, 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini di polvere × U.I. 500.000 + g 0,50 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solventi × 3 cc, la relativa serie 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini di polvere × U.I. 500.000 + g 0,25 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente × 3 cc uso pediatrico iniettabile, nonché la serie iniettabile 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 1.000.000 + g 0,50 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solventi × 5 cc, a nome della ditta I.S.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1, codice fiscale numero 00776670150, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Roma, via Tiburtina km 20,400;

Considerato che per la specialità medicinale di cui sopra, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità), contenuta nel prodotto stesso, e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 1° ottobre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164, 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Neopenyl-S » iniettabile 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 500.000 + g 0,50 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente × 3 cc, della relativa serie iniettabile 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 500.000 + g 0,25 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solvente × 3 cc uso pediatrico, nonché della relativa serie iniettabile 1, 2, 3, 4 e 6 flaconcini polvere × U.I. 1.000.000 + g 0,50 + 1, 2, 3, 4 e 6 fiale solventi × 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 11507, 11507/1 e 11507/2 in data 18 agosto 1956, 5 dicembre 1959, 8 giugno 1962 e 25 febbraio 1974 a nome della ditta I.S.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci. 1, codice fiscale 00776670150.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6696)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Candiolip » 40 confetti, della ditta Istituto Candioli S.p.a., in Beinasco. (Decreto di revoca n. 6098/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 febbraio 1960 con il quale venne registrata al n. 5052 la specialità medicinale denominata « Candiolip » 40 confetti, a nome della ditta Istituto Candioli S.p.a. profilattico e farmaceutico, con sede in Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di

somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata in data 24 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Candiolip » 40 confetti, registrata al n. 5052 in data 10 febbraio 1960 a nome della ditta Istituto Candioli S.p.a. profilattico e farmaceutico, con sede in Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6715)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Opotricalciolo » 40 compresse, nonchè della categoria flacone polvere × g 150, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, in Pisa. (Decreto di revoca n. 6097/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 marzo 1951, 13 aprile 1954 e 9 aprile 1964 con i quali vennero registrate ai numeri 4624 e 4624/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Opotricalciolo » 40 compresse e la categoria flacone polvere × g 150, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, con sede in Pisa, via S. Antonio n. 31, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Opotricalciolo » 40 compresse nonchè della categoria flacone polvere × g 150 registrate ai numeri 4624 e 4624/A in data 21 marzo 1951, 13 aprile 1954 e 9 aprile 1964 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico T. Rossini, con sede in Pisa, via S. Antonio n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6714)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Rettifica al decreto ministeriale 13 marzo 1980 concernente la sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali, per l'impiego;

Vista la nota n. 187 del 4 gennaio 1980 con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Torino ha fatto presente, tra l'altro, la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Luigi Boero, rappresentante supplente dell'associazione degli industriali, dimissionario, con il dott. Felice Ballatore;

Visto il decreto ministeriale datato 13 marzo 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1980, n. 116, con il quale il dott. Felice Ballatore è stato erroneamente nominato rappresentante effettivo invece che supplente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto ministeriale limitatamente alla nomina del dott. Felice Ballatore;

Decreta:

A parziale rettifica di quanto disposto con il decreto ministeriale 13 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1980, n. 116, il dott. Felice Ballatore è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, quale rappresentante dell'associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Luigi Boero, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6888)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Ravenna a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 28 dicembre 1979, con la quale la Cassa di Risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata Cassa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 29 dicembre 1979 dalla camera di commercio di Ravenna;

Vista la nota del 28 novembre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione dei prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio di Ravenna;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978·

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ravenna, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7516)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori e stabilimenti in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 5 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 23 aprile 1979, 24 aprile 1979, 16 ottobre 1979, 28 gennaio 1980 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca) è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7748)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Columbus, in Lastra a Signa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alfa Columbus di Lastra a Signa (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Columbus di Lastra a Signa (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1979 al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7750)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty, in Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Patty di Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty di Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1980 al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7781)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1979, 26 giugno 1979, 16 ottobre 1979, 19 gennaio 1980 e 20 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7754)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer, in Ceprano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, numero 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 26 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1979, 25 ottobre 1979 e 27 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Vita Mayer di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7752)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1977 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978, 19 giugno 1978, 20 giugno 1978, 2 gennaio 1979, 5 luglio 1979, 6 luglio 1979, 7 luglio 1979 e 9 luglio 1979 di concessione per 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7755)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1979, 29 marzo 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7741)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana dei ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani, per l'anno 1981, devono essere di metallo laminato a forma di rettangolo con i lati rispettivamente di mm 23 e di mm 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1981;
b) imposta cani e indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del Comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 400 (quattrocento) comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci, n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(7877)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1979, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 luglio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre e cioè dal 18 luglio 1980 al 17 ottobre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7743)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 13 giugno 1978, 7 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 12 marzo 1979, 10 luglio 1979, 29 ottobre 1979, 23 gennaio 1980 e 3 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7742)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1975, 12 maggio 1979, 7 settembre 1979, 16 novembre 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.I.A. - Prodotti ittici alimentari con sede e stabilimento in Gaeta è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7747)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con stabilimento a Vighizzolo di Cantù (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1980 al 3 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7745)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.
Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 1948, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22 che prevede la corresponsione di una indennità al presidente;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1979, con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione della predetta Banca e ravvisata l'opportunità di un aggiornamento della relativa misura;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente della Banca nazionale del lavoro è determinata come segue a decorrere dalla data del presente decreto:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso la Banca sia presso le sezioni di credito speciale: lire 85 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, statutariamente previsti, della Banca e delle relative sezioni di credito speciale: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7872)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.
Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Isveimer;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, recante sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare, la quale, tra l'altro, ha dettato norme concernenti il predetto Istituto;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto lo statuto dell'Isveimer, ente di diritto pubblico con sede in Napoli, ed, in particolare, l'art. 13 che prevede la corresponsione di un emolumento, tra gli altri, al presidente del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1979, con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto in questione e ravvisata l'opportunità di un aggiornamento della relativa misura;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Isveimer, è determinata come segue a decorrere dal 9 agosto 1980:

compenso annuo lordo: lire 40 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7873)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.
Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti e i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto del Capo del Governo del 22 ottobre 1936, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 19, secondo il quale al presidente è conferita una indennità che sarà stabilita dal Ministro del tesoro;

Visto il precedente decreto in data 11 dicembre 1978, con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente dell'istituto in questione e ravvisata l'opportunità di un aggiornamento della relativa misura;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena è determinata come segue a decorrere dalla data del presente decreto:

compenso annuo lordo: lire 60 milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute della deputazione amministratrice e del comitato esecutivo: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7874)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 1950, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 12 che prevede la corresponsione di un emolumento per il presidente;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1979 con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto in questione e ravvisata l'opportunità di un aggiornamento della relativa misura;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è determinata come segue a decorrere dalla data del presente decreto:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso l'Istituto sia presso le annesse sezioni di credito speciale: lire 60 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7875)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il trimestre 1° agosto-31 ottobre 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 16618 del 6 agosto 1980, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, per il trimestre maggio-luglio 1980 è risultato pari a 234,38 arrotondato a 234, con un aumento di 8 punti;

Atteso quindi che l'aumento del costo della vita è stato di 8 punti per il trimestre maggio-luglio 1980;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per gli 8 punti rilevati per il trimestre maggio-luglio 1980 è di L. 19.112 per il personale in attività di servizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio per il periodo 1° agosto-31 ottobre 1980 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre maggio-luglio 1980;

Decreta:

Per il trimestre 1° agosto-31 ottobre 1980 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 329.052.

La corresponsione di detto importo, in applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, sarà effettuata a decorrere dal mese di ottobre 1980 con pagamento nello stesso mese anche della somma di L. 38.224 pari alla differenza, per il periodo agosto-settembre 1980, tra la misura dell'indennità integrativa speciale fissata dal 1° agosto e quella dovuta dal 1° maggio 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1980
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 6

(7917)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Individuazione delle spese di esercizio e determinazione delle modalità e delle procedure per l'applicazione della legge 23 luglio 1980, n. 389, sull'intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze di alcune società autostradali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 389, concernente « Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali »;

Considerato che l'art. 1 della citata legge demanda al Ministro del tesoro di individuare, con proprio decreto, le spese di esercizio e loro limiti che le suddette società dovranno portare in detrazione degli introiti, ai fini della determinazione degli interventi finanziari del Fondo centrale di garanzia nonchè le modalità e le procedure relative ai rapporti che verranno ad instaurarsi tra i concessionari interessati ed il suddetto « Fondo »;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Operazioni di pagamento rate mutui, obbligazioni e cedole

Art. 1.

I concessionari indicati all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano al « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane », che in seguito sarà denominato « Fondo », e per conoscenza al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-I.G.F., alla Direzione generale del tesoro ed all'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S., l'ammontare delle singole rate dei mutui, delle obbligazioni e delle cedole scadute nel periodo dal 1° gennaio 1980 alla stessa data di pubblicazione, al netto di eventuali pagamenti effettuati in conto delle predette rate.

I predetti concessionari comunicheranno altresì il totale degli introiti, riferito allo stesso periodo dell'anno, al netto delle relative spese di esercizio effettivamente sostenute.

Con le conseguenti eventuali disponibilità finanziarie provvederanno immediatamente alla estinzione dei debiti di cui al precedente comma, con priorità delle scadenze più remote e fino alla concorrenza delle disponibilità stesse, dandone contestuale comunicazione al « Fondo » per le integrazioni che lo stesso effettuerà in favore dei creditori.

Art. 2.

I concessionari sono tenuti a comunicare al « Fondo » ed alle amministrazioni di cui al precedente art. 1, entro i termini ivi indicati, l'ammontare delle singole rate dei mutui, delle obbligazioni e delle cedole scadenti nell'anno 1980 successivamente al periodo considerato nello stesso articolo, nonchè, con riferimento a ciascuna scadenza, le presumibili disponibilità finanziarie derivanti dagli introiti al netto delle spese di esercizio relativi al periodo d'anno intercorrente dall'ultima scadenza di debito. A tal fine i concessionari sono tenuti a trasmettere alle suddette amministrazioni, debitamente compilato, il prospetto di cui all'allegato *A*.

I concessionari interessati dovranno, quindici giorni prima di ogni singola scadenza, comunicare telegraficamente al « Fondo » ed alle amministrazioni di cui al precedente primo comma la quota delle rate di mutuo, delle obbligazioni e delle cedole che andranno ad estinguere sulla base delle presumibili disponibilità finanziarie onde consentire al « Fondo » stesso di provvedere tempestivamente alle conseguenti integrazioni.

Qualora le disponibilità effettive alle singole scadenze dovessero risultare superiori all'importo dei corrispondenti debiti di cui al precedente primo comma, i concessionari dovranno includere tali disponibilità tra gli introiti del periodo d'anno da considerare per le successive scadenze.

Nel caso le disponibilità effettive alle singole scadenze dovessero risultare inferiori a quelle presunte, i concessionari dovranno fare seguire alla suddetta comunicazione telegrafica i motivi degli scostamenti.

Le comunicazioni di cui al presente articolo nonchè il prospetto di cui all'allegato *A* sono firmati dal rappresentante legale degli enti concessionari e vistati da un membro del collegio sindacale.

Art. 3.

Per la determinazione degli introiti netti di cui all'art. 2 del presente decreto in ciascun periodo di scadenza si tiene conto sia di tutti gli introiti di ciascun periodo medesimo sia delle correlative spese di esercizio di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, nelle voci e nei limiti appresso indicati:

1) tutti gli oneri obbligatori concernenti il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata derivanti dall'applicazione di leggi e di contratti di lavoro in vigore attinenti alle categorie interessate;

2) le spese di manutenzione ordinaria ritenute strettamente indispensabili;

3) le spese di manutenzione straordinaria approvate preliminarmente dall'A.N.A.S.;

4) tutte le altre spese che per la loro natura sono direttamente connesse con la gestione e per un ammontare globale non superiore alla corrispondente spesa dell'anno precedente con possibilità di incremento fino ad un massimo del 18,65 per cento.

I concessionari a dimostrazione dell'esatta applicazione delle suddette modalità dovranno trasmettere, unitamente all'allegato *A* di cui al precedente articolo, un dettagliato prospetto contenente l'indicazione delle voci di spesa e dei relativi importi raffrontati con quelli sostenuti nel 1979.

Detto prospetto dovrà contenere le stesse attestazioni apposte sulla comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Operazioni di consolidamento

Art. 4.

Ai fini degli interventi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, i concessionari comunicheranno al « Fondo », e per conoscenza alle amministrazioni di cui al precedente art. 1, tutti gli elementi necessari alla individuazione delle rate dei mutui contratti con istituti ed aziende di credito nazionali,

scadute entro il 31 dicembre 1979 e risultanti insolute, nonchè l'ammontare dei debiti a breve verso gli istituti ed aziende di credito nazionali alla stessa data.

Per gli interventi previsti dal secondo comma dello stesso art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, i concessionari comunicheranno inoltre al « Fondo », e per conoscenza alle medesime amministrazioni di cui al richiamato art. 1, tutti gli elementi inerenti sia alle obbligazioni emesse all'interno ed alle relative cedole, sia alle rate dei mutui contratti ed alle obbligazioni emesse all'estero scadute alla data del 31 dicembre 1979 e risultanti insolute.

Contabilizzazione interventi

Art. 5.

Il « Fondo », in relazione ad ogni singolo intervento effettuato ai sensi della legge 23 luglio 1980, n. 389, comunica ai concessionari, e per conoscenza all'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S. nonchè al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello stato - I.G.F. e Direzione generale del tesoro, l'importo dei pagamenti effettuati.

I concessionari, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata contabilizzeranno, nelle proprie scritture, gli importi suddetti quali debiti verso lo Stato.

Art. 6.

Relativamente alle operazioni previste dagli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto il « Fondo » terrà apposite distinte contabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO A

SITUAZIONE DI CUI ALL'ART. 2, SECONDO COMMA, DEL DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1980 EMANATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1980, N. 389

RATE MUTUI					OBBLIGAZIONI			Totale	PREVISIONI DISPONIBILITA' FINANZIARIE ALLE SINGOLE SCADENZE			Differenza da integrare
Data scadenza	Capitale	Interessi	Interessi mora	Totale (2+3+4)	Rimborso capitale	Importo cedole	Totale (6+7)	(5+8)	Introiti	Spese esercizio	Totale differenziale (10—11)	(9—12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(7876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Trixan dell'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1980 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Trixan concessa all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7848)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Traficante » di Rionero in Vulture

Con decreto ministeriale 17 luglio 1980, n. 2057, la S.r.l. Sorgente Traficante, in Rionero in Vulture (Potenza), è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Sorgente Traficante » di cui ai decreti ministeriali 30 marzo 1968, n. 952 e 12 aprile 1968, n. 956.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(7839)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Cacciatore Nocera Umbra » di Nocera Umbra

Con decreto ministeriale 17 luglio 1980, n. 2055, la società Mineral Umbra S.p.a., in Nocera Umbra (Perugia), è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Sorgente Cacciatore Nocera Umbra » di cui ai decreti ministeriali 26 maggio 1966, n. 867 e 18 luglio 1967, n. 920.

Al decreto è allegato un esemplare della nuova etichetta.

(7840)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Porrillo » di Acireale

Con decreto ministeriale 17 luglio 1980, n. 2058, la S.p.a. Società regionale idrominerale, in Acireale (Catania), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Porrillo » di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1979, n. 1968, i risultati delle analisi chimica e batteriologica, aggiornati secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(7841)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventotto società cooperative

Con decreto ministeriale 14 luglio 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Le Palme a r.l., in Saluzzo (Varese), costituita per rogito Supertino in data 1° ottobre 1970, rep. n. 17960, reg. soc. n. 438;

2) società cooperativa edilizia La Valle a r.l., in Varese, costituita per rogito Giani in data 10 febbraio 1972, rep. n. 57098, reg. soc. n. 6372;

3) società cooperativa edilizia Acli Don Milano (Dan Quirico) a r.l., in Angera (Varese), costituita per rogito Roncoroni in data 15 gennaio 1972, rep. n. 691, reg. soc. n. 6352;

4) società cooperativa edilizia Montreal a r.l., in Saronno (Varese), costituita per rogito Notari in data 4 maggio 1973, rep. n. 48278, reg. soc. n. 8899;

5) società cooperativa edilizia La Radura a r.l., in Saronno (Varese), costituita per rogito Minisci in data 25 settembre 1973, rep. n. 52275, reg. soc n. 9043;

6) società cooperativa edilizia Nevada a r.l., in Saronno (Varese), costituita per rogito Notari in data 4 maggio 1973, rep. n. 48277, reg. soc. n. 8900;

7) società cooperativa edilizia Unione società cooperativa edilizia a r.l., in Pontenure (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 10 febbraio 1973, rep. n. 36226, reg. soc. n. 3353;

8) società cooperativa edilizia del Sorriso a r.l., in Livorno, costituita per rogito Berger in data 14 giugno 1972, rep. n. 102993, reg. soc. n. 5469;

9) società cooperativa edilizia C.E.L.S. - Cooperativa edilizia lavoratori siderurgici a r.l., in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 13 giugno 1975, rep. n. 52781, reg. soc. n. 6222;

10) società cooperativa edilizia Bellavista a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 7 aprile 1957, rep. numero 11959/2132, reg. soc. n. 722;

11) società cooperativa mista Compes - Centro d'orientamento medico psicologico di educazione speciale a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 27 agosto 1973, rep. n. 13089/2188, reg. soc. n. 1132;

12) società cooperativa edilizia Esperia a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 25 ottobre 1973, rep. numero 96513/13077, reg. soc. n. 1145;

13) società cooperativa edilizia Il Focolare a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 4 marzo 1975, rep. n. 49784/4879, reg. soc. n. 1118;

14) società cooperativa Consumo fra operai, braccianti, muratori ed affini a r.l., in Pizzoli (L'Aquila), costituita per rogito De Santis in data 21 ottobre 1944, rep. n. 3169, reg. soc. n. 411;

15) società cooperativa edilizia Maiuri a r.l., in Roccaraso (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 14 marzo 1965, rep. n. 52955, reg. soc. n. 383;

16) società cooperativa edilizia XXXI Maggio 1967 a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Gaudiosi in data 1° dicembre 1967, rep. n. 13622/911, reg. soc. n. 405;

17) società cooperativa consumo La Flegrea cooperativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Gazzetti in data 4 febbraio 1975, rep. n. 67692, reg. soc. n. 396;

18) società cooperativa pesca miticoltori Vesuvio a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito De Vivo in data 27 maggio 1974, rep. n. 20053, reg. soc. n. 1554;

19) società cooperativa pesca Associazione produttori ed armatori pesca a r.l., in Salerno, costituita per rogito Sisto, in data 15 maggio 1972, rep. n. 6076, reg. soc. n. 4758/5869;

20) società cooperativa edilizia Delle Rose 75 a r.l., in Salerno, costituita per rogito Brugnoli in data 7 novembre 1975, rep. n. 43716. reg. soc. n. 6207/7286;

21) società cooperativa edilizia S. Rita da Cascia a r.l. in Angri (Salerno), costituita per rogito Atorino in data 15 maggio 1963, rep. n. 32221, reg. soc. n. 3274/4289;

22) società cooperativa edilizia La Violetta, in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 19 febbraio 1974, rep. n. 139961, reg. soc. n. 5590/6667;

23) società cooperativa edilizia Amuco II a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 17 novembre 1975, rep. n. 23640, reg. soc. n. 1770:

24) società cooperativa edilizia Imatex 3ª a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 5 novembre 1975, rep. n. 23454, reg. soc. n. 1764;

25) società cooperativa edilizia Samm 2ª a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 17 novembre 1975, rep. n. 23641, reg. soc. n. 1779;

26) società cooperativa edilizia Imatex 1ª a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 5 novembre 1975, rep. n. 23452, reg. soc. n. 1762;

27) società cooperativa edilizia Amuco 1ª a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 7 novembre 1975, rep. n. 23475, reg. soc. n. 1769;

28) società cooperativa edilizia Imatex 2ª a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 5 novembre 1975, rep. n. 23453, reg. soc. n. 1763.

(7820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 20 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850,95	850,95	850,90	850,95	851 —	—	851,05	850,95	850,95	850,95
Dollaro canadese	731,90	731,90	732,10	731,90	732,30	—	732,05	731,90	731,90	731,90
Marco germanico	473,24	473,24	473,20	473,24	473,30	—	473,23	473,24	473,24	473,22
Fiorino olandese	434,96	434,96	435 —	434,96	435 —	—	435,04	434,96	434,96	434,95
Franco belga	29,57	29,57	29,60	29,57	29,57	—	29,575	29,57	29,57	29,55
Franco francese	204,33	204,33	204,20	204,33	204,35	—	204,30	204,33	204,33	204,32
Lira sterlina	2015 —	2015 —	2013 —	2015 —	2014,50	—	2014,50	2015 —	2015 —	2015 —
Lira irlandese	1788,90	1788,90	1792 —	1788,90	1789 —	—	1788,25	1788,90	1788,90	—
Corona danese	153,11	153,11	153,10	153,11	153,10	—	153,14	153,11	153,11	153,10
Corona norvegese	175,15	175,15	175,20	175,15	175,20	—	175,22	175,15	175,15	175,15
Corona svedese	203,23	203,23	203,20	203,23	203,20	—	203,10	203,23	203,23	203,22
Franco svizzero	513,60	513,60	513 —	513,60	513,35	—	513,04	513,60	513,60	513,60
Scellino austriaco	66,875	66,875	66,83	66,875	66,80	—	66,88	66,875	66,875	66,85
Escudo portoghese	17,19	17,19	17,14	17,19	17,12	—	17,10	17,19	17,19	17,18
Peseta spagnola	11,725	11,725	11,7250	11,725	11,72	—	11,73	11,725	11,725	11,72
Yen giapponese	3,801	3,801	3,80	3,801	3,796	—	3,796	3,801	3,801	3,80

Media dei titoli del 20 agosto 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	66,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,025
» 5,50 % » » 1968-83	84,30
» 5,50 % » » 1969-84	81,20
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,25
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,60
» 9 % » » 1976-91	77,40
» 10 % » » 1977-92	82,40
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,85
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,70
» » » » 1- 3-1979/81	99,30
» » » » 1- 7-1979/81	99,625
» » » » 1-10-1979/81	98,95
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,725
» » » » 1- 5-1979/82	97,65
» » » » 1- 7-1979/82	97,40
» » » » 1-10-1979/82	97,25
» » » » 1- 1-1980/82	98,55
» » » » 1- 1-1980/83	97,925
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,75
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,50
» » » 12 % 1- 4-1982	94,75
» » » 12 % 1-10-1983	92,45
» » » 12 % 1- 1-1984	92,825
» » » 12 % 1- 4-1984	92,70
» » » 12 % 1-10-1984	92,50
» » » 12 % 1-10-1987	89,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	851 —
Dollaro canadese	731,975
Marco germanico	473,235
Fiorino olandese	435 —
Franco belga	29,572
Franco francese	204,315
Lira sterlina	2014,75
Lira irlandese	1788,575
Corona danese	153,125
Corona norvegese	175,185
Corona svedese	203,165
Franco svizzero	513,32
Scellino austriaco	66,877
Escudo portoghese	17,145
Peseta spagnola	11,726
Yen giapponese	3,798

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;
Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;
Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Silvestris Stefano, nato a Bisceglie il 20 giugno 1932;
Trojsi Enrico, nato a Napoli il 28 marzo 1931.

Art. 2.

Il dott. Bonazza Rino, nato ad Ancona il 26 luglio 1926, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: Aniasi

(7854)

Elenco degli aiuto di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;
Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;
Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1978, e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuto di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la domanda della dott.ssa Ballardini Giovanna, nata a Faenza il 20 ottobre 1927, che ha documentato il diritto alla inclusione nell'elenco degli aiuto di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

La dott.ssa Ballardini Giovanna, nata a Faenza il 20 ottobre 1927, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di neurologia, a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 7 maggio 1980 è integrato con il nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: Aniasi

(7853)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della sezione aggregata di geriatria;
un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(2838/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(2827/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ospedaliero di neurologia da assegnare alla divisione di neuropsichiatria convenzionata con l'Università;

un posto di aiuto ospedaliero di chirurgia maxillo-facciale, da assegnare al settore universitario di chirurgia maxillo-facciale, che fa parte integrante della divisione convenzionata universitaria di odontoiatria;

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto e sei posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di radiologia;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di medicina;

un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive;

un posto di aiuto e nove posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;

sei posti di assistente ospedaliero di pediatria da assegnare alla prima clinica pediatrica dell'Università di Firenze (di cui due per lo svolgimento dell'attività di fibrosi cistica, due per l'immunologia e ellergologia clinica e due per l'attività di elettroencefalografia);

un posto di assistente ospedaliero di chirurgia vascolare, da assegnare alla omonima attività facente parte della quarta divisione universitaria di chirurgia;

quattro posti di assistente ospedaliero di otorinolaringoiatria da assegnare al servizio autonomo universitario di audiologia;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

due posti di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente ospedaliero di neurologia da assegnare alla divisione convenzionata universitaria di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(2828/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(2826/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente ortopedico;

due posti di assistente medico;

due posti di farmacista-collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente di Lugo (Ravenna).

(2829/S)

OSPEDALI « VAL DI CHIANA SUD » DI CHIANCIANO TERME

Avviso di rettifica

Il numero dei posti del concorso ad assistente di cardiologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979 è stato ridotto, in esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1980, n. 71, da quattro a tre.

(2830/S)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802310)